



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-159/11

**Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Università del Salento
contro
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce e altri**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato)

«Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) — Servizi — Studio e valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere — Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un'università — Ente pubblico qualificabile come operatore economico — Contratto a titolo oneroso — Corrispettivo non superiore ai costi sostenuti»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2012

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Ambito di applicazione — Appalto di valore inferiore alla soglia fissata dalla direttiva — Esclusione — Applicazione delle norme fondamentali e dei principi generali del Trattato FUE — Presupposto — Appalto presentante un interesse transfrontaliero certo — Pertinenza, a prescindere dalle norme dell'Unione applicabili, degli stessi criteri relativi all'obbligo dell'amministrazione di procedere ad una gara*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 7)

2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Appalto pubblico — Nozione — Contratto a titolo oneroso — Inclusione — Presupposti*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 1, § 2, e allegato II A)

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Normativa nazionale che autorizza la conclusione, senza pubblica gara, di un contratto che istituisce una cooperazione tra enti pubblici — Presupposti di ammissibilità — Contratto che assicura l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a tali enti, rientrante esclusivamente nell'interesse pubblico e non privilegiante un prestatore privato rispetto ai suoi concorrenti — Verifica spettante al giudice nazionale*

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18)

1. Un contratto costituente un appalto pubblico ricade sotto la direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, a condizione che il valore stimato di tale appalto pubblico raggiunga la soglia stabilita all'articolo 7, lettera b), della citata direttiva, tenendo conto del valore normale sul mercato dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto di tale appalto pubblico. In caso contrario, si applicano le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi della parità di trattamento

e di non discriminazione a motivo della nazionalità, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva, purché l'appalto in questione presenti un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto, in particolare, della sua importanza e del luogo della sua esecuzione. Tuttavia, i criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte per valutare se il previo svolgimento di una gara sia o no obbligatorio rilevano sia per l'interpretazione di tale direttiva, sia per l'interpretazione di dette norme e principi del Trattato FUE.

(v. punti 23, 24)

2. Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un operatore economico e un'amministrazione aggiudicatrice, ed avente per oggetto la prestazione di servizi di cui all'allegato II A della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, costituisce un appalto pubblico, anche qualora detto operatore sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, è indifferente che l'ente in questione non persegua un preminente scopo di lucro, che non abbia una struttura imprenditoriale, od anche che non assicuri una presenza continua sul mercato. Per di più, un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto. Inoltre, attività di consulenza riguardanti lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere, pur potendo rientrare nel campo della ricerca scientifica, ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II A, categoria 8, della direttiva 2004/18, oppure nell'ambito dei servizi d'ingegneria e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato.

(v. punti 25, 26, 28, 29)

3. Il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

Infatti, soltanto due tipi di appalti conclusi da enti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici. Si tratta, in primo luogo, dei contratti di appalto stipulati da un ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto da esso, quando detto ente eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e, al contempo, il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano. In secondo luogo, si tratta dei contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi, a condizione, inoltre, che tali contratti siano stipulati esclusivamente tra enti pubblici, senza la partecipazione di una parte privata, che nessun prestatore privato sia posto in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, e che la cooperazione da essi istituita sia retta unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico.

(v. punti 31-36, 40 e dispositivo)